

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

003750	15 NOV. 1976	
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____

III C

Prot. 272/76

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE:

DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI  
EXTRA ALBERGHIERI A CARATTERE TURISTICO-SOCIALE

di iniziativa dei consiglieri regionali:

Benito Piccigallo- Rocco Galatone - Tommaso  
Clemente- Giacomo Princigalli - Antonio Ventura  
Nicola D'Andrea.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 205 II Legislatura

dra. prucino

Per trasformare il turismo da settore di intervento settoriale in una delle leve dello sviluppo economico, i pubblici poteri sono chiamati ad accelerare fino in fondo le prospettive della trasformazione del così detto " Turismo di massa" in turismo inteso come servizio e diritto sociale dei lavoratori, dei cittadini e delle masse popolari.

A tal fine la Regione deve operare, sul piano amministrativo e legislativo, per esaltare tutte le potenzialità implicite nel fatto che il turismo è diventato una esigenza di massa, una esigenza di tutti, per rifiutare le linee che tendono a soddisfare tale esigenza nei moduli tradizionali del privatismo e dell'individualismo ( è che quindi concepiscono il " turismo di massa" come novità puramente quantitativa) e per costruire invece soluzioni che assicurino alla domanda del turismo di massa una fruibilità generalizzata delle risorse naturali, artistiche e culturali.

I complessi ricettivi all'aria aperta possono rispondere a tale visione se realizzati nel rispetto di una sana politica del territorio e se le condizioni dei servizi interni ed esterni alle strutture campegistiche sono in grado di garantire tale presupposto;

ma soprattutto se essi promuovono il contatto frequente tra popolazione turistica e popolazione locale nell'intento di evitare i rischi di una separazione in chiave di privilegio del campeggiatore.

Una politica turistica che intenda caratterizzarsi in senso sociale non può infatti prescindere dall'obiettivo di coinvolgere le masse popolari della nostra Regione attualmente escluse dal diritto alla vacanza.

E' stata ormai largamente superata nella coscienza civile dei lavoratori e tra le forze politiche, sociali e culturali più qualificate e rappresentative del nostro Paese la vecchia concezione secondo cui il turismo doveva essere relegato al ruolo di semplice momento di svago ed evasione riservato ad una ristretta area sociale economicamente privilegiata.

Al contrario il turismo, grazie anche alle lotte sindacali e politiche di questi anni, si è affermato come una esigenza umana insopprimibile e come diritto sociale al pari di quello della casa, della salute, dei trasporti ecc.

Pur tuttavia, alla luce della modesta percentuale di cittadini italiani che usufruiscono di un periodo di vacanza superiore a quattro giorni consecutivi, è necessario dar vita ad un nuovo modo

di governare che affermi in concreto il principio costituzionale secondo cui chi subisce lo sfruttamento in fabbrica, in campagna, negli uffici e in tutti i luoghi di lavoro ha il diritto di ritemperarsi e soddisfare il bisogno di arricchimento culturale e di godimento delle bellezze artistiche e naturali del Paese.

In Puglia, in particolare, il tasso di partecipazione dei cittadini alle vacanze, seppure ha registrato in questi ultimi anni un lieve incremento, si pone in termini percentuali ad una distanza notevole rispetto alle regioni più economicamente progredite.

Difatti, di fronte alle percentuali ( fornite dall'istituto centrale di statistica) del 50,3% della Lombardia, del 44,8% del Piemonte, del 38% dell'Emilia, Liguria e Toscana ecc, la Puglia registra un tasso di partecipazione pari al 19% di tutta la popolazione regionale, vale a dire lo 0,5% in più rispetto al 1968.

Ma accanto a tale squilibrio geografico rispetto alle altre regioni del Paese, si registra uno squilibrio sociale interno alle varie categorie che vede ulteriormente ristretta la partecipazione alle ferie, fino ad essere quasi vicina a zero, a particolari categorie di lavoratori come i contadini, i giovani, gli anziani e in genere tutta la

fascia sociale a basso reddito.

Nel quadro di uno sviluppo turistico orientato dal pubblico potere e finalizzato a coinvolgere masse sempre più consistenti dei lavoratori, un ruolo non marginale possono svolgere i complessi ricettivi extra alberghieri come i campeggi.

Oltretutto, la provenienza sociale degli utenti è così molteplice e differenziata che lo sviluppo delle strutture campeggistiche non ostacola affatto il movimento turistico alberghiero.

Le esigenze sin qui prospettate, anche se essenzialmente strumentali all'incremento del movimento <sup>interno, non contrastano con</sup> pur am- <sup>l'espansione,</sup> piamente avvertita, di aprire il nostro Paese e la nostra Regione ai flussi turistici internazionali.

Anzi, l'obiettivo delle forze democratiche deve essere quello di creare le condizioni per il rafforzamento e l'ampliamento della domanda estera. La Puglia è, infatti, una regione di frontiera dove transitano annualmente centinaia di migliaia di turisti stranieri diretti soprattutto nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che sono nostri diretti e temibili concorrenti.

Il soggiorno di turisti stranieri in Italia ha senza dubbio l'effetto positivo di concorrere a riequilibrare i nostri conti economici con l'estero e a sopprimere, almeno parzialmente, alla nostra ~~care~~ carenza di materie prime

e di fonti di approvvigionamento energetico.

Anche dal punto di vista culturale é da favorire lo scambio di esperienze, il contatto con tradizioni e costumi di altri Paesi; il che facilita e radica nella coscienza degli uomini il processo di distensione internazionale, l'amicizia e la fratellanza tra popoli diversi per lingua e per civiltà.

Non abbiamo mai pensato di trasformare la Puglia in un giardino turistico per soli connazionali, e tanto meno pensiamo di negare le bellezze naturali del Sud ai turisti provenienti dalle altre regioni italiane.

Al contrario la presenza nel mezzogiorno di turisti del Nord Italia contribuisce a consolidare l'unità del Paese contro le ricorrenti manovre conservatrici e autoritarie, e a stemperare e combattere pregiudizi, chiusure e diffidenze reciproche.

Occorre però precisare, con altrettanta chiarezza, che il futuro del turismo pugliese non può essere affidato esclusivamente a queste presenze.

Se le masse dei lavoratori meridionali non saranno coinvolte nella fruizione di questo diritto, non potrà esserci vero sviluppo del turismo il quale, lungi dal costituire un fattore di espansione economica si consoliderebbe come attività settoriale priva delle necessarie interrelazioni con gli altri settori produttivi: industria, agricoltura, artigianato commercio ecc.

L'esperienza degli insediamenti ricettivi realizzati dalle società immobiliari, nazionali ed estere, deve farci riflettere sulle scelte che nel futuro la Regione è chiamata a compiere.

Occorre scegliere, cioè, tra due diverse ed alternative linee di politica turistica. La prima che definisce il turismo come settore "economico-industriale-produttivo", come leva essenziale di promozione economica, sostenuta dal grande capitale finanziario italiano ed internazionale:

è la linea dei grandi complessi a circuito chiuso che va avanti indipendentemente dalle reali esigenze di un nuovo meccanismo sviluppo economico, che ha deturpato il territorio, ha provocato dissesti ecologici ed è orientato su una utenza selezionata. La seconda (turismo sociale: campeggi, ostelli della gioventù, piccole e medie aziende alberghiere ecc) che vede nell'attività turistica una delle leve dello sviluppo economico in armonia con tutte le altre attività produttive e come risultante di una nuova organizzazione della società in senso progressista, capace di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute, al riposo, al tempo libero, all'arricchimento della formazione sociale culturale della personalità umana.

La

La prima linea é quella che ha provocato l'esclusione dei lavoratori pugliesi dai tratti più suggestivi delle coste ove meno si sentono gli effetti dell'inquinamento. Quanti sono infatti le bellezze naturali, i boschi, i suggestivi profili paesaggistici ormai privatizzati e chiusi alla presenza " indiscreta" dei cittadini residenti?

La proposta di legge comunista parte da una riflessione sugli errori del passato per fissare norme precise a tutela dei valori ambientali, ecologici e paesaggistici e per disciplinare lo sviluppo degli insediamenti extra-alberghieri in un piano organico del turismo sociale col contributo responsabile delle amministrazioni comunali ( articoli 3,4,7).

L'articolo 2 inoltre, nel definire tipologie e requisiti degli insediamenti, prevede precisi accorgimenti finalizzati a limitare i danni che potrebbero derivare al territorio da eventuali speculazioni all'interno delle aree di campeggio.

Deve essere comunque chiaro che l'ospitalità nelle strutture all'aria aperta non costituisce di per sé garanzia di un uso alternativo del tempo libero se non confortata da una pluralità di servizi qualificati in grado di far acquisire ai campeggi una autentica dimensione sociale ed umana.

Da qui la necessità ( art.6) che la domanda per la realizzazione, l'apertura e l'esercizio dei campeggi sia corredata dalla relazione particolareggiata sul piano tecnico e sanitario degli impianti e dei servizi programmati nonché del funzionamento e dell'ubicazione degli stessi con specifico riferimento ai servizi di pronto soccorso, di infermeria, di rimozione dei rifiuti e di depurazione delle acque ,



degli impianti di docce, gabinetti e lavandini, di approvvigionamento di acqua potabile e di lavanderia. L'art.8 stabilisce inoltre che i campeggi realizzati anteriormente all'approvazione della presente legge debbano, entro sei mesi, ristrutturarsi per porsi al livello dei complessi di nuova costruzione.

Gli artt.10 e 11 introducono norme severe sulle funzioni di vigilanza ordinaria e di controllo e prevedono persino la revoca dell'autorizzazione in caso di gravi inadempienze ( numero degli ospiti superiore alle capacità ricettive, irregolarità di ordine tecnico e amministrativo, alterazioni o arbitrari ritocchi delle tariffe di cui all'art.12, insufficienti garanzie di ordine igienico - sanitario) e comunque ogni qualvolta vengano meno le condizioni originarie sulla cui base venne rilasciata l'autorizzazione.

Il fenomeno campeggistico, che alle origini ha interessato prevalentemente la domanda estera, oggi interessa la intera domanda turistica, sia per la tendenza ad una maggiore mobilità sia perché la nuova domanda si è orientata in larga misura, anche in rapporto alle condizioni ed ai livelli di reddito delle grandi masse popolari, verso le strutture ricettive a minor costo.

La Regione ha ampi poteri per orientare e disciplinare la dinamica dei prezzi nelle aree di campeggio e per tutelare i lavoratori dagli abusi moltiplicatisi in questi anni in assenza di seri controlli.

Proprio per questo si é inteso proporre, all'art.7, la costituzione di una speciale commissione composta dal Sindaco competente per territorio e dalle organizzazioni sindacali del settore, oltre che da un rappresentante dell'assessore regionale al turismo e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei campeggiatori più rappresentative in campo regionale.

Una tale disciplina, unicamente ispirata a finalità sociali, può concretamente aiutare i lavoratori ad accedere ad un diritto che ancora continua a rimanere consacrato nella carta costituzionale.

L'art.13 seleziona i contributi regionali destinati alla realizzazione dei campeggi privilegiando le iniziative degli enti locali e delle associazioni del tempo libero, ma non escludendo i privati che intendano qualificare il proprio impegno in direzione di un turismo aperto alle classi lavoratrici.

Infine l'art.5 detta norme per una gestione rinnovata in cui siano protagoniste le forze sociali, culturali e sindacali della Regione pur senza escludere gli operatori privati.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Prot. 272/76

PEPOSTA DI LEGGE

d'iniziative dei consiglieri regionali:

Benito Piccigallo, Rocco Galatone, Tommaso  
Clemente, Giacomo Princigalli, Antonio Ventura  
Nicola D'Andrea

" DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI  
EXTRA-ALBERGHIERI A CARATTERE TURISTICO - SOCIALE "

A R T. 1

FINALITA'

La presente Legge si propone, nel quadro di un razionale ed armonico assetto urbanistico e territoriale e nello spirito dell'art.12 dello Statuto Regionale, di favorire le condizioni per lo sviluppo del turismo all'aria aperta che coinvolga quelle categorie sociali non rivolte alla ricettività alberghiera e di salvaguardare i diritti e le aspettative dei fruitori con particolare riferimento alle tariffe dei prezzi e dei servizi e alle condizioni igienico-sanitari degli impianti.

A R T. 2

TIPOLOGIA E REQUISITI DEGLI INSEDIAMENTI

Agli effetti della presente legge sono considerati insediamenti ricettivi extra alberghieri a carattere turistico - sociale i complessi realizzati all'aria aperta come i campeggi.

I campeggi sono parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi, dotati di adeguati impianti igienico - sanitari e di mensa o spaccio.

Essi sono opportunamente recintati lungo tutto il perimetro ed eventualmente schermati, con elementi naturali o artificiali, onde evitarne la visuale dall'esterno.

Nelle zone di intenso sviluppo turistico caratterizzato anche da presenze straniere o extra regionali i campeggi possono riservare una apposita area attrezzata con tende, con impianti prefabbricati mobili di piccole dimensioni o ricavati da materiale di varia natura purché smontabili per ospitare, occasionalmente e temporaneamente, turisti in transito con o senza mezzi di locomozione sprovvisti di tende o di altri mezzi di pernottamento autonomi.

Tali strutture debbono comunque essere smontate e riposte ad ogni fine stagione e non debbono mai superare la percentuale del 10% dei posti letto previsti in ciascun campeggio.

### A R T. 3

#### PIANI REGIONALI DEGLI INSEDIAMENTI

Ai fini di uno sviluppo programmato ed armonico delle iniziative ricettive extra alberghiere a carattere turistico - sociale le nuove aree di campeggio devono essere inquadrare in un piano di sviluppo del turismo sociale e giovanile che tenga conto dell'opportunità turistico - ricettiva extra alberghiera dei nuovi insediamenti e che non sia in contrasto con le

esigenze della offerta ricettiva delle aziende alberghiere.

Il piano deve essere radatto compatibilmente con la salvaguardia e la tutela dei lavori paesagistici, artistico - culturali ed ecologici delle località interessate agli insediamenti nonché nel ~~prosp~~etto delle misure di protezione delle coste.

Gli insediamenti realizzati nel rispetto della presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilità e rientrano nelle deroghe previste dagli artt.2 e 3 della l.r. 3/9/74 n.35 e successive modificazioni ed integrazioni.

A R T. 4

DISPOSIZIONI URBANISTICHE

La realizzazione di nuove strutture campeggistiche sarà limitata ai Comuni muniti di strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione che prevedano aree per insediamenti ricettivi complementari a carattere turistico - sociale.

Nei comuni i cui strumenti urbanistici non prevedono tali insediamenti, i campeggi potranno essere realizzati subordinatamente alla presenza di un documentato incremento di presenze turistiche e allo sviluppo del movimento turistico locale e generale, nonché al rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

Nei casi di cui al precedente comma l'autorizzazione all'impianto dei nuovi complessi é disposta in via eccezionale con deliberazione del Consiglio comunale avente valore di variante o modifica degli strumenti urbanistici in vigore.

A partire da due anni della entrata in vigore della presente legge il terzo comma del presente articolo decade e non sono ammesse deroghe alla autorizzazione di apertura di nuove aree di campeggio se non espressamente comprese nei piani regolatori comunali.

A R T. 5

GESTIONE

Oltre che dai privati le aree di campeggio di cui al precedente articolo possono essere realizzate e gestite senza scopo di lucro dalle Amministrazioni comunali singole o associate, dalle organizzazioni sindacali del settore turistico e dalle associazioni democratiche del tempo libero. I Comuni, qualora non siano in grado di gestire direttamente tali strutture hanno facoltà di affidarne la gestione, tramite convenzione approvata dal Consiglio comunale, a enti e associazioni a carattere sociale di provata esperienza, che non perseguono scopi di lucro e che si impegnino a gestire direttamente i complessi di intesa con le Amministrazioni Comunali.

Per associazioni a carattere sociale s'intendono quelle che sono riconosciute dal governo ( legge n.... ) e che operano sul piano nazionale e le loro specifiche articolazioni territoriali o di base.

E' comunque fatto divieto affidare la gestione delle aree di campeggio realizzate dal Comune o con il concorso finanziario della Regione a privati o ad associazioni diverse da quelle che operano nei settori del tempo libero; tale eventualità comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo successivo.

A R T. 6

MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

La realizzazione, l'apertura e l'esercizio dei complessi di cui all'art.2 della presente legge sono subordinati alla concessione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale nella cui giurisdizione essi ricadono.

I soggetti specificati all'art.5, ai fini del precedente comma, devono inoltrare domanda al Sindaco competente per territorio.

La domanda, che deve essere redatta con l'indicazione degli scopi e degli obiettivi che si intendono perseguire, deve specificare la massima capacità ricettiva delle strutture.



Essa deve essere corredata:

- a)- dalla palmimetria del suolo destinato agli insediamenti campeggistici, con l'indicazione dei servizi programmati;
- b)- dalla relazione particolareggiata sul piano tecnico e sanitario degli impianti e dei servizi programmati nonché del funzionamento e dell'ubicazione degli stessi con specifico riferimento ai servizi del pronto soccorso, di infermeria, di rimozione rifiuti e di depurazione delle acque, degli impianti di docce, gabinetti e lavandini, di approvvigionamenti di acqua potabile e di lavanderia. Per quanto attiene ai servizi igienico - sanitari l'autorizzazione potrà essere concessa solo se oltre che garantita la depurazione delle acque di scarico sarà assicurato il minimo di un water per ogni 20 posto-letto; una doccia per ogni 40 persone di cui almeno un terzo fornite di acqua calda; un lavello ogni 20 persone e un lavabo ogni 10.

Dovrà altresì essere garantito un rifornimento di acqua in apposito deposito fino a coprire, per ogni evenienza, un consumo medio calcolato nelle 24 ore.

- c)- dallo statuto dell'ente o associazioni richiedenti;

- d)- da un documento comprovante la proprietà dell'area o, in sostituzione, da un documento comprovante l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'area alla realizzazione del complesso.

Sulla domanda dovrà essere altresì precisato il periodo di apertura dei complessi ad attività stagionale, nonché le tariffe dei vari servizi.

Per ottenere l'autorizzazione le associazioni democratiche del tempo libero e sindacali dovranno aggiungere a corredo della documentazione di cui al presente articolo una dichiarazione della centrale associativa nazionale che ne autorizza e sostiene l'iniziativa.

A R T. 7

COMPITI DEI COMUNI E DELLA REGIONE

Il Sindaco, dopo aver preventivamente consultato la commissione edilizia, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei ceti medi tirristici che operano nella zona, e dopo aver accertato la rispondenza del progetto con gli strumenti urbanistici regionali, sottopone, entro 30 giorni, con proprio parere motivato, l'incartamento all'esame della Giunta comunale che dispone con proprio provvedimento da inviarsi per l'approvazione alla sezione di controllo della Regione.

A R T. 8

AUTORIZZAZIONE ANTERIORE ALLA DATA DI APPROVAZIONE  
DELLA PRESENTE LEGGE.

La presente legge si applica anche ai complessi ad attività sia stagionale che annuale già in funzione alla data della sua entrata in vigore.

La richiesta di rinnovo di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge e sarà esaminata entro 2 mesi successivi dalla Giunta comunale. Il Comune, esaminati i risultati di apposita ispezione al complesso, compiuta a mezzo di propri funzionari, notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni che si rendono necessarie qualora vengano a mancare le condizioni fissate dalla presente legge.

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso solo se entro 3 mesi dalla data dell'ispezione di cui al precedente comma si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dalla Giunta comunale.

Trascorso inutilmente tale periodo, può essere concessa una proroga di 3 mesi, al termine dei quali se il complesso non risulta conforme alle disposizioni della presente legge, l'autorizzazione viene definitivamente revocata.

A R T. 9

ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI MENSA, DI SPACCIO ecc.

Le attività di spaccio, di mensa, di emporio, di bar e di tavola calda sono subordinate alla concessione di specifiche autorizzazioni, da rinnovarsi annualmente da parte delle attività competenti, a norma della legge di P.S.

Le attività di cui sopra possono essere affidate in gestione dal titolare dell'autorizzazione a terzi idonei con l'obbligo di comunicazione all'autorità competente e saranno esercitate limitatamente ai campeggiatori.

A R T. 10

VIGILANZA SUI COMPLESSI

Alla Giunta comunale competono le funzioni di vigilanza ordinaria e di controllo dei complessi di cui all'art.1

La vigilanza é esercitata al fine di accertare, in ogni momento, la persistenza delle originarie condizioni per l'autorizzazione; con particolare riferimento all'efficienza alla , alla congruità e alla funzionalità dei servizi igienico - sanitari nonché all'osservanza delle tariffe dei servizi indicate sulla domanda di autorizzazione di cui all'art.6.

L'inizio dell'attività é subordinato al collaudo dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi previsti nel progetto di massima e nelle relazioni tecnica e sanitaria, nonché alla realizzazione di tutte le condizioni elencate nell'art.6.

A R T. 11

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La Giunta comunale può disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione di cui all'art.6:

- a)- qualora, nel caso di ispezione predisposta dall'autorità sanitaria, vengano giudicate insufficienti le garanzie a tutela degli aspetti igienico - sanitari del complesso o che non esistono le condizioni perché venga assicurata la presenza di un medico in caso di necessità;
- b)- qualora non vengano rese pubbliche le tariffe dei vari prezzi e servizi o che le stesse subiscano alterazioni o rinvii arbitrari;
- c)- qualora l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico e amministrativo;
- d)- in caso di scioglimento delle associazioni promotrici della iniziativa o del fallimento del titolare;
- e)- nel caso in cui il numero degli ospiti superi la prevista capacità ricettiva.

L'autorizzazione può in ogni momento essere soggetta a riesame o revoca da parte della Giunta Comunale quando, in seguito ad ispezioni o controlli effettuati dal Comune a mezzo di propri funzionari, si sia appurato che si sono modificate le condizioni originarie sulla cui base venne rilasciata l'autorizzazione, ovvero che sono state violate le disposizioni introdotte dalla presente legge.

A R T. 12

TARIFFE

Le tariffe in vigore nei campeggi appartenenti alla medesima categoria vengono stabilite all'inizio di ogni biennio da una commissione costituita dal Sindaco competente per territorio, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del settore, *da un* rappresentante dell'assessore regionale al Turismo e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei campeggiatori più rappresentative in campo regionale.

La tariffa, che sarà resa pubblica unitamente alle tariffe degli altri prezzi e servizi, sarà ridotta del 50% per bambini che non superino il 10° anno di età o per interi nuclei familiari e comitive di visitatori.

L'ingresso dei singoli cittadini che si rechino in visita al campeggio é subordinato al pagamento di un biglietto d'ingresso, di cui sar  rilasciata regolare ricevuta, comprensiva degli oneri di legge, qualora il periodo di sosta superi le 2 ore.

A R T. 13

FINANZIAMENTI

- 1)- I privati di cui all'art.5 che realizzano aree di campeggio ricevono contributi in conto capitale ed in misura del 30% del costo solo ed esclusivamente per la realizzazione degli impianti di depurazione da porre al servizio della struttura campeggiatica o per le opere di esclusivo interesse igienico - sanitario;
- 2)- Le associazioni del tempo libero di cui all'art.5 ricevono contributi dalla Regione in misura del 30% della spesa, su tutte le opere, in conto capitale e un ulteriore contributo in conto interessi pari al 10% del tasso bancario per la restante parte.

Possono altresì usufruire del diritto di superficie ove i terreni siano di propriet  comunali o in comuni decidono di avvalersi del diritto di esproprio di cui agli artt.26 e 27 della legge 865.

I comuni, i consorzi di comuni o comunità montane che decidono di realizzare in proprio le strutture campeggistiche possono fruire di un contributo regionale pari al 60% in conto capitale e di un contributo pari al 100% della spesa a copertura delle spese necessarie all'espansione dell'area e alla realizzazione dell'impianto di depurazione.

A R T. 14

Nei casi di inosservanza o di violazione delle norme contenute nella presente legge la Giunta Regionale ha facoltà di intervenire qualora si verificano ritardi, inadempimenti od omissioni da parte del Comune.

A R T. 15

Entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale il relativo regolamento d'esecuzione.

A R T. 16

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Benito	PICCIGALLO	<i>Benito Piccigallo</i>
Rocco	GALATONE	<i>Rocco Galatone</i>
Tommaso	CLEMENTE	<i>T. Clemente</i>
Giacomo	PRINCIGALLI	<i>Giacomo Princigalli</i>
Antonio	VENTURA	<i>Ventura Oltomaris</i>
Nicola	D'ANDREA	<i>Nicola D'Andrea</i>

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consti-  
liare permanente il 19-11-76